

## NELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL CURA ITALIA LA PROROGA ANCHE DEI DECRETI SPORT

di ALESSANDRA DI LEGGE

La Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del DL 18/2020, CURA ITALIA<sup>1</sup>, ha previsto, tra l'altro, in sede di conversione, il differimento dei termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020.

L' art. 1 comma 3 della citata legge recita: *“In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega”*<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020, n. 110 S.O.

<sup>2</sup> Tale previsione, inizialmente era contenuta nel disegno di legge recante “Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”, approvato nel Consiglio dei ministri n. 37 del 16 marzo 2020, trasmesso alla Camera dei deputati il 19 marzo 2020 (AC 2442) ed assegnato in sede referente alla I Commissione Affari costituzionali. In sede di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, i senatori Garruti, Bressa, Sudano, Parrini e De Petris hanno presentato l'emendamento x1.1 “All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi per i termini non scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delegazione.»

La proroga, resasi necessaria, in considerazione della situazione di emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19, riguarda diversi provvedimenti legislativi, tra questi anche quelli che il governo è delegato ad adottare in materia di sport, ai sensi della legge n. 86 del 2019<sup>3</sup>, il cui termine era fissato entro il 31 agosto 2020 (*entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge ndr*).

In virtù della proroga, i decreti legislativi potranno così essere adottati entro il 30 novembre 2020.

Come noto, si tratta di decreti relativi: al riordino del CONI e della *governance* sportiva, ai limiti per le scommesse sportive per il calcio dilettantistico, all'azionariato e gli altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche, alla promozione della partecipazione e rappresentanza delle donne nello sport, al riordino e riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici, del rapporto di lavoro sportivo, ai rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive, all'accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, al riordino e riforma delle norme di sicurezza per gli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi, alla semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, alla sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Nello specifico, le deleghe previste dalla Legge 86, sopra citata, sono le seguenti:

- articolo 1, comma 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della disciplina di settore;
- articolo 5, comma 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo;
- articolo 6, comma 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;

---

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi». L'emendamento, approvato dalla 5<sup>a</sup> commissione (Bilancio), in sede referente, è confluito nel maxi-emendamento del Governo, approvato con la fiducia (AS 1766).

<sup>3</sup> Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2019, n. 191 ed entrata in vigore il 31 agosto 2019.

- articolo 7, comma 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ristrutturazione e ripristino o costruzione di impianti sportivi;

- articolo 8, comma 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione di adempimenti e oneri amministrativi e di natura contabile relativi a vari organismi sportivi;

- articolo 9, comma 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione della normativa in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Si tratta comunque di una facoltà e non di un obbligo, per questo nulla potrebbe cambiare rispetto a quanto ha dichiarato il ministro dello sport Vincenzo Spadafora alla Giunta del Coni, tenutasi il 26 marzo scorso.

In quella sede il ministro ha dichiarato che *“tutti i decreti delegati saranno oggetto di un unico decreto del Governo che dovrà arrivare entro e non oltre il mese di luglio”*.

Vista l'eccezionalità del momento, gli ulteriori tre mesi potrebbero aiutare a definire, in modo maggiormente aderente alle nuove e impreviste esigenze, alcuni dei nodi più complessi del provvedimento che il governo sta predisponendo.